

**REGOLAMENTO (CE) N. 68/2003 DELLA COMMISSIONE****del 16 gennaio 2003****concernente l'utilizzazione delle informazioni ottenute da fonti diverse dalle indagini statistiche e i termini per comunicare i risultati dell'indagine 2003 sulla struttura delle aziende agricole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 143/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2 e il punto 5 dell'allegato II,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità con l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, alcuni Stati membri hanno chiesto di essere autorizzati dalla Commissione ad utilizzare per determinate caratteristiche informazioni ottenute da fonti diverse dalle indagini statistiche.
- (2) I risultati dell'indagine sulla struttura sono molto importanti per la politica agricola comune. È necessario mantenere la qualità dell'informazione ad un livello elevato. L'utilizzazione di dati ottenuti da fonti diverse dalle indagini statistiche possono quindi essere utilizzati unicamente se tali dati sono affidabili quanto quelli ottenuti dalle indagini statistiche.
- (3) La data limite per la trasmissione dei dati individuali dell'indagine 2003 sulla struttura delle aziende agricole viene stabilita dalla Commissione tenendo conto che il calendario per la realizzazione delle indagini differisce da uno Stato membro all'altro.
- (4) L'importanza dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole per la politica agricola comune e la crescente domanda di dati aggiornati richiedono un trattamento dei dati e il loro invio alla Commissione (Eurostat) in tempi brevi.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La Danimarca, la Germania, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito sono autorizzati ad utilizzare le informazioni già disponibili ottenute da fonti diverse dalle indagini statistiche per le indagini 2003 sulla struttura delle aziende agricole. Le fonti da utilizzare figurano nell'allegato I del presente regolamento.

2. Gli Stati membri menzionati al paragrafo 1 devono adottare le misure necessarie per assicurare che tali informazioni siano di un livello di qualità almeno equivalente a quello delle informazioni ottenute dalle indagini statistiche.

*Articolo 2*

Gli Stati membri devono comunicare i dati convalidati delle indagini 2003 sulla struttura delle aziende agricole entro i termini indicati nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 26.1.2002, pag. 16.

## ALLEGATO I

È autorizzata l'utilizzazione delle seguenti fonti diverse dalle indagini statistiche per l'indagine 2003 sulla struttura delle aziende agricole:

Danimarca	Sistema integrato di gestione e controllo
Germania	Sistema integrato di gestione e controllo
Paesi Bassi	Sistema integrato di gestione e controllo Registro nazionale delle aziende agricole <sup>(1)</sup>
Austria	Sistema integrato di gestione e controllo Sistema di identificazione e registrazione dei bovini
Svezia	Sistema integrato di gestione e controllo Sistema di identificazione e registrazione dei bovini
Regno Unito	Sistema integrato di gestione e controllo Sistema di identificazione e registrazione dei bovini Registro delle aziende agricole biologiche

<sup>(1)</sup> Istituito in conformità alla legislazione nazionale.

Il sistema integrato di gestione e controllo è stato istituito in conformità al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio <sup>(2)</sup> e al regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione <sup>(3)</sup>.

Il registro centralizzato dei bovini è stato istituito in conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.

Il registro delle aziende biologiche è stato istituito in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio <sup>(5)</sup>.

<sup>(2)</sup> GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

## ALLEGATO II

Scadenze per trasmettere i dati individuali convalidati delle indagini ad Eurostat:

Stato membro	Periodo dell'indagine	Scadenza
Belgio	maggio 2003	31.8.2004
Danimarca	maggio 2003	31.8.2004
Germania	maggio-giugno 2003	31.12.2004
Grecia	novembre-dicembre 2003	31.12.2004
Spagna	ottobre-dicembre 2003	31.12.2004
Francia	ottobre-dicembre 2003	31.12.2004
Irlanda	giugno-agosto 2003	31.8.2004
Italia	ottobre-dicembre 2003	31.12.2004
Lussemburgo	maggio-giugno 2003	31.8.2004
Paesi Bassi	aprile-giugno 2003	31.8.2004
Austria	dicembre 2003	31.12.2004
Portogallo	novembre 2003-febbraio 2004	31.12.2004
Finlandia	maggio e novembre 2003	31.8.2004
Svezia	giugno 2003	31.8.2004
Regno Unito	febbraio-ottobre 2003	31.8.2004